



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1399**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PATRIZIO COMI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40;

VISTA la delibera Consob n. 12001 dell'8 giugno 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Patrizio Comi, nato a Bergamo (BG), il 10 luglio 1960;

VISTA la nota del 24 maggio 2019 (prot. n. 39304/19) con la quale Chebanca! S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Patrizio Comi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 25 giugno e del 26 luglio 2019 (prot. nn. 47293/19 e 54515 del 30 luglio 2019) con cui FinecoBank S.p.A. e CheBanca S.p.A. trasmettevano all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 (prot. n. 70378/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Patrizio Comi la violazione, tra l'altro, delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver violato le regole generali di condotta nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, venendo gravemente meno ai propri doveri professionali, non solo di assistenza nei confronti dei clienti assegnati alle sue cure, ma anche di opportuna informativa nei confronti dell'Intermediario;
- art. 159, comma 1, per aver violato le regole di presentazione nei confronti dei clienti o potenziali clienti;

RILEVATO che, con nota dell'11 ottobre 2019 (prot. nn. 73968 di pari data) il Sig. Patrizio Comi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 14 ottobre 2019 (prot. nn. 74225 e 74228 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Patrizio Comi con nota del 28 ottobre 2019 (prot. n. 77367 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Patrizio Comi svoltasi in data 19 novembre 2019 in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con nota del 28 ottobre 2019 (prot. n. 77367/19);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 25 marzo 2020 - trasmessa anche al consulente (prot. n. 16172/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Patrizio Comi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Patrizio Comi, con nota dell'8 giugno 2020 (prot. n. 26210/19), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Patrizio Comi le sopracitate violazioni degli artt. 158, comma 1, e 159, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione concernente l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della gravità che, nella fattispecie, risulta di particolare rilievo, considerata la colpevole negligenza con cui il consulente ha gestito il rapporto con i propri clienti;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del Testo Unico in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 1, del Regolamento Intermediari;
- con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risultano pervenuti ulteriori reclami;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Patrizio Comi a titolo di colpa grave;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Patrizio Comi, nato a Bergamo (BG) il 10 luglio 1960, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti